13-NOV-2026
da pag. 1-28 /foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14258 Diffusione: 13103 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Più costosi i finanziamenti futuri delle imprese con lo stop alle garanzie statali concesse alle banche che si sono finanziate con la Bce (causa pandemia)

Pagamici a pag. 28

Chiuse le misure straordinarie create in pandemia. Istituti più selettivi

Imprese, caro finanziarsi

Stop alle garanzie statali concesse alle banche

DI BRUNO PAGAMICI

Maggiori oneri finanziari sui finanziamenti futuri per le imprese con lo stop alle garanzie statali concesse alle banche che si sono rifinanziate con la Bce durante e dopo la pandemia. Dal 30 novembre 2026 gli istituti di credito non potranno più utilizzare i prestiti garantiti dagli Stati durante l'emergenza sanitaria causa Covid 19 (come quelli erogati tramite il Fondo pmi o Sace) come collaterale per rifinanziarsi a basso costo sulla stessa Bce. La chiusura definitiva delle misure straordinarie varate nel 2020 per sostenere l'economia durante la pandemia determinerà un doppio ordine di svantaggi per le imprese e per le banche. Nei confronti delle imprese gli istituti saranno più selettivi (e più costosi in termini di oneri finanziari) nel rinnovo o nell'erogazione di nuovo credito essendo le future operazioni meno convenienti rispetto al recente passato. Le banche avranno meno "collaterale" idoneo da presentare alla Bce per ottenere liquidità a condizioni vantaggiose e quindi dovranno riorganizzare i propri "pool" di garanzie. Sui vecchi finanziamenti tuttavia i tassi non verranno modificati e la garanzia continuerà a tutelare la banca in caso di insolvenza. Maggiori oneri a carico dell'impresa si avranno invece in caso di rinegoziazioni o ristrutturazioni del debito. Le nuove disposizioni sono state ufficializzate sul sito Bankitalia che ha recepito le modifiche introdotte dalla Bce alle "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" (art. 25, punto 3) all'interno delle Guide della Banca d'Italia.

Il doppio ruolo delle garanzie

Le garanzie la cui idoneità nei confronti della Bce verrà revocata a partire dal 30 novembre hanno svolto un doppio ruolo:

- per le imprese (beneficiarie originari del credito) che durante la pandemia le aziende hanno ottenuto prestiti dalle banche grazie alle garanzie pubbliche. Lo Stato copriva il rischio di insolvenza permettendole di ricevere liquidità immediata;
- per le banche, che hanno poi "impacchettato" quei prestiti alle imprese e li hanno monetizzati presso la Bce (tramite la Banca d'Italia) come garanzia per ricevere a loro volta prestiti a basso costo su operazioni di rifinanziamento.

Cosa cambia con la revoca

Se un prestito Covid è ancora in essere nel bilancio, la banca non potrà più usarlo come garanzia presso la Bce a meno che il singolo prestito non rispetti i severi criteri ordinari di qualità creditizia. Le banche dovranno quindi sostituire quei "pegni" con altri titoli o crediti idonei.

I tassi sui vecchi finanziamenti

La revoca delle garanzie Covid-19 presso la Bce non modifica direttamente i tassi di interesse dei vecchi finanziamenti già stipulati tra banche e imprese: i contratti esistenti mantengono le condizioni economiche già pattuite e la garanzia statale resta valida per coprire il rischio di insolvenza del cliente verso la banca.

Effetti sui finanziamenti già in essere

Il tasso fisso o lo spread concordato al momento della firma non possono essere aumentati unilateralmente dalla banca a causa di questa modifica normativa.

La revoca riguarda solo la possibilità per l'istituto di usare quel prestito come garanzia per ottenere liquidità a basso costo dalla Banca centrale.

Effetti sulle rinegoziazioni o ristrutturazioni

Se un'impresa chiede di modificare un vecchio prestito Covid (ad esempio allungando la durata o sospendendo le rate), la banca affronterà costi di provvista più alti perché non può più rifinanziare quel credito presso la Bce alle vecchie condizioni. Di conseguenza potrebbe applicare spread più elevati sulle nuove condizioni negoziate.

© Riproduzione riservata





ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30528 - L.1747 - T.1746